



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 26 del 21 febbraio 2023

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 - CONFERMA TARIFFE

Il giorno **21 febbraio 2023** alle ore **15:00** a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella apposita sala delle adunanze.

Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità dell'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N.	Componente	Funzione	Presenza
1	MEDRI MASSIMO	Sindaco	PRES
2	ARMUZZI GABRIELE	Vice Sindaco	PRES
3	ZAVATTA CESARE	Assessore	PRES
4	MAZZOLANI ENRICO	Assessore	PRES
5	BRUNELLI MICHELA	Assessore	PRES
6	MANZI BIANCA MARIA	Assessore	PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri , presente in sede.

Partecipa il Segretario Generale Margherita Campidelli, presente in sede.

Sul punto relaziona Vice Sindaco ARMUZZI GABRIELE .

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Visto l'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 "*Disposizioni in materia di federalismo municipale*" a mente del quale "... *i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...*".

Considerato che il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, all'art.4 ha disciplinato il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online;

Visto il vigente "*Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno*" ed in particolare l'art. 5, comma 4, ai sensi del quale "... *È esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile e tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno ...*";

Richiamata la delibera G.C. n. 226 del 5 ottobre 2021, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2022;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 13, comma 15 e comma 15 – quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispettivamente modificato ed inserito, dall'[art. 15-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#);

Visto il Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.lgs 18.8.2000, n. 267;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento già in essere per l'anno 2022, anche per **l'anno 2023**, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento ed in particolare da quella regionale di settore, come segue;

TARIFFE 2023
(dal 01.05 al 30.09 compresi)

TIPOLOGIA STRUTTURA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (EURO)
Strutture alberghiere Alberghi (con e senza somministrazione) e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence), classificate secondo i parametri stabiliti dalla Delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/09 e n. 1301/09.	1 stella	0,50
	2 stelle	0,70
	3 stelle/3 stelle superior	1,50
	4 stelle/4 stelle superior	2,50
	5 stelle/5 stelle lusso	3,00
Strutture ricettive all'aria aperta Campeggi classificati secondo i parametri stabiliti dalla Delibera G.R. 2150/2004 modificata dalla Delibera n. 803/2007.		
Strutture ricettive extra – alberghiere o Case e appartamenti per vacanza gestiti in forma d'impresa, classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 803/2007; o Case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande) ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata alla delibera n. 803/2007; o Bed & Breakfast ai sensi della delibera G.R. 2149/2004; o Appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 803/2007; o Agriturismi ai sensi della Legge Regionale n. 4/2009 e della Delibera G.R. 987/2011; o Immobili oggetto di locazioni brevi di cui al Decreto-legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017 e ss.mm. ii;		0,50

2) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come sostituito dall'[art. 15-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#) e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (G.U. - Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

3) di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'[art. 15-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#) "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...".

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Sindaco
Massimo Medri

Il Segretario Generale
Margherita Campidelli